



**Deliberazione n. 385**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**del DIRETTORE GENERALE**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE (2019)** il giorno **TRE** del mese di **APRILE** alle ore **11:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Raffaello Stradoni ha adottato la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** FASC N. 355/2018 (1.04.13) STIPULA CONVENZIONE TRA L'ASST DI MANTOVA E L'OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A (MN) - PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE E DI TIROCINIO RELATIVE AGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI STUDIO IN FISIOTERAPIA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA - SEZIONE DI MANTOVA



Struttura Complessa S.I.T.R.A.

Responsabile del Procedimento: Direttore Dott. Franco Vallicella 

Struttura Centro Universitario Aziendale e di Ricerca Assistenziale/EBP

Referenti del Procedimento: Sig.ra Anna Lucia Falcone e Sig. Marco Passirani 

## IL DIRETTORE GENERALE

**RICHIAMATO** il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., che introduce la Formazione Universitaria per le professioni sanitarie e afferma che la formazione del personale sanitario Infermieristico, Tecnico e della Riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero, presso altre strutture del servizio Sanitario Nazionale e in istituzioni private accreditate. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli d'intesa (art. 6 comma 3);

**RICHIAMATA** la DGR n. 7/20950 del 16 febbraio 2005 che approva il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per le attività formative e di tirocinio;

**PRESO ATTO** che l'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, secondo il quale il tirocinio formativo e di orientamento si configura come completamento dell'attività formativa, si attua mediante la stipula di apposite convenzioni e non costituisce rapporto di lavoro;

**PRESO ATTO** che la legge 251 del 10 agosto 2000 determina che gli operatori dell'area della riabilitazione sono tenuti a svolgere attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione, al fine di espletare le specifiche competenze previste dai relativi profili professionali;

**RICHIAMATO** il Decreto n. 270 del 22 ottobre 2004, che detta i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, disciplina gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio a cui le Università devono riferirsi e prevede tra le attività formative il tirocinio;

**RICHIAMATO** il decreto n. 6382 del 2 maggio 2005 che definisce i requisiti generali e specifici per le attività formative di cui alla DGR sopra richiamata, prevedendo negli allegati 2B le strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio, e nell'allegato 2C il personale assegnato alle attività formative (coordinatore didattico di sezione, tutor professionale e assistente di tirocinio);

**TENUTO CONTO** che il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009 individua all'interno della classe L/SNT/2 le Lauree delle Professioni Sanitarie delle Riabilitazione, la figura professionale del Fisioterapista, e determina 60 Crediti Formativi Universitari -CFU- per le attività professionalizzanti, ovvero tirocinio e laboratori;

**DATO ATTO** che questa Azienda con Delibera n. 252 del 07 marzo 2017 ha rinnovato la convenzione con l'Università degli Studi di Brescia e gestisce su delega regionale e in rapporto di convenzione con l'Ateneo il Corso di Studio in Fisioterapia;

**CONSIDERATO** che il corso di Studio sopra richiamato prevede nel proprio piano di studio attività formative professionalizzanti di tirocinio clinico per 1500 ore nel triennio, così suddivise: 350 ore al 1° anno, 525 ore al 2° anno e 625 al 3° anno e che le stesse comportano il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari -CFU-, indispensabili per conseguire la Laurea;

**RICHIAMATA** la Delibera aziendale n. 1154 del 19 settembre 2018 con cui si è provveduto a recepire le nuove disposizioni regionali in materia di tirocini curriculari di cui alla DGR n. 7763/2018 e i relativi format per la stesura delle convenzioni e dei progetti formativi individuali, allegati A2 e B2 del D.d.s. n. 6286/2018;

**PRESO ATTO** che con la delibera aziendale n. 207 del 20 febbraio 2019 è stata recepita la nota trasmessa dall'Università degli Studi di Brescia che esclude i Corsi di Studio afferenti alla stessa, tra cui il Corso di Studio in Fisioterapia, alla produzione dei Progetti Formativi Individuali ed è stato recepito il nuovo format per la stipula delle convenzioni di tirocinio;

**CONSIDERATO** che il tirocinio clinico è da ritenersi tirocinio curriculare in quanto finalizzato all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario accademico;

**PRESO ATTO** che l'ASST di Mantova, secondo quanto stabilito dall'Art. 2 punto 2 del Protocollo d'Intesa sopra richiamato, ha facoltà di stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzioni con le Istituzioni Sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso di requisiti idonei a favorire le attività di tirocinio degli studenti;

**RAVVISATA** la necessità di potenziare l'offerta formativa per le attività didattiche, professionalizzanti e di tirocinio per gli studenti del Corso di Studio in Fisioterapia mediante la stipula di convenzione con l'Ospedale di Suzzara S.p.A. (MN), struttura privata accreditata a contratto, che eroga prestazioni per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale, avente sede legale a Milano e sede operativa a Suzzara (MN);

**PRESO ATTO** che la sede operativa dell'Ospedale di Suzzara S.p.A. (MN) è in possesso dei requisiti formativi per ospitare gli studenti del Corso di Studio sopraindicato, e che presso tale struttura operano fisioterapisti che verranno nominati come Assistenti di Tirocinio dall'Università degli Studi di Brescia, in grado quindi di esercitare una tutorship efficace nei confronti dei tirocinanti;



**TENUTO CONTO** che l'Ospedale di Suzzara S.p.A. (MN), ha espresso l'intenzione di accogliere gli studenti del Corso di Studio in Fisioterapia in tirocinio e di stipulare l'accordo convenzionale, parte integrante del presente atto;

**TENUTO CONTO** che il decreto D.Lgs.vo 81/2008 che equipara a tutti gli effetti il tirocinante al "lavoratore" (art. 2, comma 1 lettera a), e attribuisce all'Istituzione Sanitaria l'obbligo di informare, formare e addestrare i lavoratori (artt. 36 e 37) e di sottoporli a Sorveglianza Sanitaria (art. 41);

**RCHIAMATO** l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che, secondo quanto previsto dal D.lgs.vo 81/2008, prevede una formazione obbligatoria per i lavoratori sanitari con un rischio alto di 16 ore: formazione generale (4 ore) e formazione specifica (12 ore);

**CONSIDERATO** che questa Azienda provvede agli obblighi sulla sicurezza previsti dal D.Lgs.vo 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 2011;

**RITENUTO** di stipulare l'accordo convenzionale per le attività di tirocinio formativo con l'Ospedale di Suzzara S.p.A. (MN), con validità triennale a partire dall'Anno Accademico 2018/2019 e termine con l'Anno Accademico 2020/2021;

**PRESO ATTO** che la Regione Lombardia ogni anno, con propria DGR relativa alle funzioni non tariffabili, assegna alla funzione aziendale "Formazione del personale infermieristico, della riabilitazione e tecnico sanitario" un contributo economico a destinazione vincolata per il funzionamento generale dei Corsi di Laurea, tra cui è previsto il servizio mensa agli studenti;

**PRESO ATTO** che all'Art. 2 punto 3 del Protocollo d'Intesa sottoscritto con le Università, questa Azienda si è resa garante di estendere alle istituzioni convenzionate della quota parte percepita dei finanziamenti regionali, che nel presente atto sono costituiti dai rimborsi per i pasti consumati in mensa dagli studenti in tirocinio;

**RITENUTO** di prevedere la refusione delle spese sostenute dall'Ospedale di Suzzara S.p.A. (MN), per l'accesso degli studenti alla mensa aziendale, previa emissione di fattura da imputare al conto economico n. 80450515 nei rispettivi bilanci di esercizio 2019 – 2020 - 2021;

**PRESO ATTO** che ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 le Convenzioni sono soggette a imposta di bollo a carico del soggetto ospitante (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate), come sottolineato dalla D.d.s. del 07 maggio 2018 n. 6286;

**ACQUISITO** il parere del Dirigente della Struttura Risorse Economico Finanziarie;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Socio Sanitario;

## DELIBERA

1. di stipulare l'accordo convenzionale triennale tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova e l'Ospedale di Suzzara S.p.A. (MN), per regolamentare i rapporti di cooperazione relativi al tirocinio degli studenti del Corso di Studio in Fisioterapia. Il testo in allegato A è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che la convenzione avrà una durata triennale a partire dall'Anno Accademico 2018/2019 e terminerà con l'Anno Accademico 2020/2021; la stessa potrà essere rinnovata solo su richiesta delle parti interessate con apposito atto deliberativo;
3. di liquidare previa fatturazione eventuali oneri di spesa a carico del Soggetto Promotore, derivanti dalla refusione delle spese sostenute per il servizio mensa fruito dagli studenti presso l'Ente Ospitante imputati al conto economico n. 80450515 nei rispettivi bilanci di esercizio 2019 – 2020 – 2021;
4. di stabilire che l'imposta di bollo di € 16,00 (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate), rimarrà integralmente a carico del Soggetto Ospitante;
5. di trasmettere la presente deliberazione all'Ospedale di Suzzara S.p.A. (MN) e alle Strutture/Servizi aziendali: Struttura Risorse Economico Finanziarie, Servizio Prevenzione e Protezione, Medicina del Lavoro;
6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ex art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 e smi e art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/09, così come modificata dalla L.R. n.23/2015;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R.n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Giuseppe Ferrario

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Riccardo Bertolotti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
Dr. Renzo Boscaini


FASC. N. 355/2018 (1.04.13)

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile e l'imputazione a bilancio degli oneri rivenienti dal presente provvedimento:

conto economico 80450515 dei Bilanci 2019- 2020 - 2021

Il Responsabile  
Struttura Risorse Economico Finanziarie





Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 30/04/2015  
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;
- viene trasmessa al Collegio Sindacale in data 30/04/2015.

IL DIRETTORE  
S.C. AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI  
Dott. Alberto Bassi

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE E DI  
TIROCINI CURRICOLARI RELATIVI AL CORSO DI STUDIO IN FISIOTERAPIA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA**

**T R A**

**L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MANTOVA**, in qualità di "Soggetto Promotore"; con Sede Legale in Strada Lago Paiolo, n.10 - 46100 Mantova; Codice Fiscale e partita I.V.A. n.02481840201 Rappresentata dal Direttore Generale Dr. Raffaello Stradoni, nato a Verona, il 10.07.1955;

**E**

**L'OSPEDALE DI SUZZARA S.p.A.** - via General Cantore, 14/B 46029 Suzzara (MN) di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Via Durini, 9-20122 Milano, CF/CP 04482440965, rappresentato dall'Amministratore Delegato Ing. Paolo Tassinari, nato a Milano il 30/10/1962;

**PREMESSO CHE**

- la DGR n. 7/20950 del 16 febbraio 2005 che approva il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;
- in data 11 gennaio 2006 è stato stipulato il Protocollo d'Intesa Regione Lombardia/Università degli Studi di Brescia – vigente a tutt'oggi - per i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie;
- l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, con delibera aziendale n. 252 del 07 marzo 2017, ha proceduto alla stipula di convenzione con l'Università degli Studi di Brescia per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Studio in Fisioterapia – Sezione di Mantova;
- in applicazione dell'art. 2 punto 1 della sopra citata convenzione l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, quale Istituzione sanitaria accreditata, mette a disposizione per il Corso di Laurea proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, una struttura logistica, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche ed organizzative;
- in applicazione dell'art.2, punto 2 della medesima convenzione, qualora le strutture e le risorse a disposizione non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Studio in oggetto, il Soggetto Promotore, d'intesa con il Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, a cui afferisce il Corso di Studio in Fisioterapia, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative;
- l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova intende avvalersi della collaborazione con l'Ospedale di Suzzara S.p.A, per lo svolgimento delle attività didattico/formative, di tirocinio e stage tesi - per gli studenti del Corso di Studio in Fisioterapia – Università degli Studi di Brescia – Sezione di Mantova;
- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1**

1. In riferimento al Corso di Studio in Fisioterapia, l'Ospedale di Suzzara S.p.A si impegna, previo accordo annuale di programmazione didattica ed organizzativa, ad accogliere in tirocinio gli studenti iscritti al Corso di Studio sopra indicato presso le proprie strutture cliniche e/o riabilitative sia ospedaliere che territoriali.
2. Al personale dipendente del soggetto ospitante all'inizio di ogni anno accademico può essere affidato lo svolgimento di attività di docenza, di tutorato e/o di assistenza di tirocinio.

3. Il personale dipendente della struttura ospitante interessato alle attività di docenza, tutorato e/o assistenza di tirocinio di cui al punto 2) presenta ogni anno accademico, nei tempi stabiliti dal rispettivo Dipartimento dell'Università degli Studi di Brescia a cui afferisce il Corso la relativa domanda; le nomine vengono approvate dal Consiglio di Corso del Dipartimento dell'Università e dal Consiglio del Corso di Studio.

## ART.2

1. Il tirocinio formativo tecnico/pratico ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio formativo tecnico/pratico è un'attività didattica in cui lo studente acquisisce competenze cognitive, pratico/metodologiche, relazionali ed organizzative sotto la supervisione diretta degli Assistenti di tirocinio, coordinati dal Tutore Professionale, il quale ha la responsabilità organizzativo/didattica del tirocinio stesso, ferma restando la supervisione dal Direttore Didattico di Sezione del Corso.
3. Il tirocinio formativo tecnico/pratico è un'attività didattica obbligatoria, la cui frequenza è certificata su apposito libretto di tirocinio dal Tutore Aziendale e/o dall'Assistente di tirocinio.
4. Lo svolgimento del tirocinio in tutte le sue attività formative è supervisionato dall'Assistente di tirocinio che nell'ambito delle proprie competenze, ne assicura e ne verifica l'apprendimento: l'assistenza di tirocinio supervisiona lo studente anche durante gli stage-tesi finalizzati alla riproduzione dell'elaborato finale.
5. Il Tutor Professionale orienta ed assiste gli studenti lungo tutto il percorso degli studi al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esperienze dei singoli con modalità e tempi stabiliti dalle singole Strutture.
6. Come da art.7 punto 7 della convenzione anzidetta, per l'attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad Assistenti di tirocinio; l'Assistente di Tirocinio, nell'ambito delle proprie competenze, orienta ed assiste gli studenti rendendoli attivamente partecipi del processo formativo. Il numero degli Assistenti di Tirocinio viene concordato per ogni Anno Accademico in relazione al numero degli studenti assegnati alle Strutture del Soggetto Ospitante.
7. La scelta degli Assistenti di Tirocinio avviene su proposta del Direttore Didattico di Sezione nell'entità del rapporto ottimale definito, di volta in volta, nell'ambito della programmazione del competente organismo didattico.
8. Le competenze acquisite dallo studente con le attività formative tecnico/pratiche e di tirocinio sono sottoposte a valutazione da parte degli Assistenti di Tirocinio e dei Tutori Professionali attraverso la compilazione di apposite schede di valutazione.
9. La partecipazione degli Assistenti di tirocinio e/o di altro personale coinvolto nelle varie attività formative tecnico/pratiche alle periodiche riunioni di programmazione e di valutazione delle competenze acquisite sia annuali che in itinere, è considerata attività di servizio.
10. Nel rispetto dei criteri generali definiti dal Corso di Studio in Fisioterapia in materia di programmazione didattica delle attività formative professionalizzanti, per ogni studente inserito in tirocinio presso l'Ospedale di Suzzara S.p.A verrà comunicato prima di ogni tirocinio:
  - il nominativo del tirocinante;
  - il settore in cui si svolge il tirocinio;
  - gli obiettivi formativi da raggiungere;
  - gli indicatori per la valutazione delle competenze raggiunte;
  - le varie attività riabilitative da sperimentare e/o da acquisire;
  - le modalità specifiche di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza;
  - gli strumenti didattici necessari (cartelle, schede di osservazione, linee guida per alcune attività complementari);
  - i nominativi dei Tutor e degli Assistenti di tirocinio;

## ART.3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio tecnico-pratico lo studente è tenuto a:
  - a) svolgere le attività previste dalla Scheda di Valutazione/Contratto di tirocinio, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;

- b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'attività di tirocinio;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al "soggetto promotore" e al "soggetto ospitante".

#### **ART.4**

L'attuazione del tirocinio tecnico/pratico prevede periodiche riunioni tra gli Assistenti, Tutori e Direttore Didattico di Sezione del Corso al fine di pianificare, monitorare e valutare i processi formativi, ed apportare ove necessario, le idonee modifiche per avviare e mantenere un contesto di tirocinio adeguato che faciliti i processi di apprendimento indirizzati all'acquisizione delle competenze professionali richieste;

Gli Assistenti di tirocinio devono prevedere, all'interno della gestione dei processi formativi, in accordo con la Struttura di appartenenza, incontri giornalieri e/o settimanali da dedicare allo studente al fine di favorire la rielaborazione critica delle esperienze cliniche effettuate.

#### **ART.5**

1. Come previsto all'art.8 della convenzione stipulata con l'Università degli studi di Brescia, delibera n. 252 del 07 marzo 2017, il servizio mensa per gli studenti del corso è a carico del Soggetto Promotore. Il Soggetto Ospitante, se dispone del servizio mensa per i propri dipendenti, deve garantire agli studenti che lo richiedono, la fruizione del servizio mensa alle stesse condizioni del personale dipendente.
2. L'integrazione derivante dall'onere del costo-pasto sarà rimborsato dal Soggetto Promotore, a richiesta del Soggetto Ospitante.

#### **ART.6**

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

1. l'Ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:
  - formazione generale: erogazione a carico dell'A.S.S.T. di Mantova;
  - formazione specifica: erogazione a carico dell'A.S.S.T. di Mantova;
  - gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" sono a carico "dell'Ospedale di Suzzara S.p.A" e art. 41 "Sorveglianza Sanitaria" del D.lgs 81/08 è a carico dell'A.S.S.T. di Mantova.
2. Il Soggetto Ospitante garantisce per parte sua:
  - l'eventuale fornitura di dispositivi di protezione individuale in uso nella struttura di tirocinio;
  - che i luoghi di lavoro delle strutture aziendali presso le quali gli studenti svolgono le attività di tirocinio siano conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene, di uso didattico, per l'accesso e la frequenza delle attività.

#### **ART.7**

Ogni tirocinante è assicurato dall'Università degli Studi di Brescia:

- contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante è tenuto a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore delle attività didattiche di Sezione e alla segreteria del Corso di Studio di riferimento.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nell'attività di tirocinio teorico/pratico. LINK (<https://www.unibs.it/servizi-online/servizi-tutti/assicurazioni/assicurazioni-studenti-laureandi-e-laureati>).

#### **ART.8**

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etico e di Comportamento, di cui hanno preso visione (per il Soggetto Ospitante sul proprio portale e per il Soggetto Promotore sul sito [www.asst-mantova.it](http://www.asst-mantova.it) o presso la Sede medesima) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute. La violazione dei Codici comportamentali da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

#### **ART.9**

La presente Convenzione ha validità triennale a partire dall'Anno Accademico 2018/2019 e termine con l'Anno Accademico 2020/2021; è rinnovabile su richiesta del Soggetto Promotore, salvo disdetta da comunicare con un preavviso di almeno 60 giorni mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata A/R o tramite casella di posta certificata a [protocollo generale@pec.asst-mantova.it](mailto:protocollo generale@pec.asst-mantova.it).

#### **ART.10**

Per tutto quanto non previsto, le parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

#### **ART. 11**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione è competente a decidere il Foro di Mantova.

#### **ART. 12**

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 che ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 la presente convenzione, redatta in duplice copia è soggetta a imposta di bollo a carico del soggetto ospitante (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate), come sottolineato dalla D.d.s. del 07 maggio 2018 n. 6286.

#### **ART.13**

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU (RGPD 679/2016) i dati trattati nell'ambito della presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della convenzione stessa.

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. X/7763 del 17 gennaio 2018.*

Letto, confermato e sottoscritto.

Mantova li, \_\_\_\_\_

Per il Soggetto Promotore  
ASST di Mantova  
Il Direttore Generale  
(Dr. Raffaello Stradoni)

---

Per il Soggetto Ospitante  
Ospedale di Suzzara  
Amministratore Delegato  
(Ing. Paolo Tassinari)

---